
Esercizio dei diritti sindacali

LO STATUTO DEI LAVORATORI

LO STATUTO DEI LAVORATORI

L. 300/1970

Art. 14 - Diritto di associazione e di attività sindacale

Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.

La L. 300/1970 ("lo statuto dei lavoratori") era applicabile fino al 1993 (con la L.29/93) soltanto al settore privato.

LO STATUTO DEI LAVORATORI

DLGS 165/2001

Art. 51 - Disciplina del rapporto di lavoro

2. La legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.

LO STATUTO DEI LAVORATORI

L. 300/1970

Art. 15 - Atti discriminatori

E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a:

- a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
 - b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
-

LO STATUTO DEI LAVORATORI

L. 300/1970

Art. 19 - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva. Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento

DIRITTO DI ASSEMBLEA

L. 300/1970

Art. 20 - Assemblea

I lavoratori hanno diritto di riunirsi, [...] fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, **nei limiti di dieci ore annue**, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. [...]

Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

DIRITTO DI ASSEMBLEA

CCNL 2016/2018

Art. 23 Assemblee sindacali

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, **per dieci ore pro capite** in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.

2. In ciascuna istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) **non possono essere tenute più di due assemblee al mese.**

DIRITTO DI ASSEMBLEA

CCNL 2016/2018

Art. 23 Assemblee sindacali

3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:

- a) singolarmente o congiuntamente ***da una o più organizzazioni sindacali*** rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - b) ***dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti***, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - c) ***dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto*** ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
-

DIRITTO DI ASSEMBLEA

CCNL 2016/2018

Art. 23 Assemblee sindacali

4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione **si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche** giornaliera di ogni scuola interessata all'assemblea.

Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.

DIRITTO DI ASSEMBLEA

CCNL 2016/2018

Art. 23 Assemblee sindacali

6. **Ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore**, se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell'ambito dello stesso comune.

La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1.

DIRITTO DI ASSEMBLEA

CCNL 2016/2018

Art. 23 Assemblee sindacali

7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni **sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima**, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea.

La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali.

DIRITTO DI ASSEMBLEA

CCNL 2016/2018

Art. 23 Assemblee sindacali

7. [...] Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno.

Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate.

La comunicazione definitiva relativa all'assemblea – o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.

DIRITTO DI ASSEMBLEA

CCNL 2016/2018

Art. 23 Assemblee sindacali

8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data dell'assemblea.

Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.

DIRITTO DI ASSEMBLEA

CCNL 2016/2018

Art. 23 Assemblee sindacali

9. Il dirigente scolastico:

a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, **sospende le attività didattiche** delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, **avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario**, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;

DIRITTO DI ASSEMBLEA

CCNL 2016/2018

Art. 23 Assemblee sindacali

b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, **stabilirà**, con la contrattazione d'istituto, *la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, e ad altre attività indifferibili* coincidenti con l'assemblea sindacale.

DIRITTO DI ASSEMBLEA

CCNL 2016/2018

Art. 23 Assemblee sindacali

10. **Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali [...].**

11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 (*10 ore, indizione, dichiarazione*) si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.

DIRITTO DI AFFISSIONE

L. 300/1970

Art. 25 - Diritto di affissione


Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

DIRITTO DI AFFISSIONE

DLgs 82/2005 e ssmmii

Codice Amministrazione Digitale (CAD)

Le disposizioni del presente Codice si applicano [...] alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione



Bacheca Sindacale Digitale

DIRITTO AI LOCALI

L. 300/1970

Art. 27 - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali

Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

DIRITTO AI LOCALI

L. 300/1970

Art. 27 - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali

Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone ***permanentemente*** a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno **diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.**

CONDOTTA ANTISINDACALE

L. 300/1970

Art. 28 - Repressione della condotta antisindacale

Qualora il datore di lavoro ponga in essere ***comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della liberta' e della attività sindacale nonche' del diritto di sciopero***, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

DIRITTO AI PERMESSI RETRIBUITI

L. 300/1970

Art. 30 - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali

I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a **permessi retribuiti**, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.

DIRITTO AI PERMESSI RETRIBUITI

CCNQ 7 agosto 1998

ART. 9 - Modalità di ripartizione dei permessi

1. Nel limite dei contingenti definiti in ciascuna amministrazione [...] i permessi di spettanza delle associazioni sindacali rappresentative sono ripartiti tra queste in proporzione alla loro rappresentatività, accertata in sede locale in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante nell'anno precedente.

2. Dal 1 gennaio 1999, dopo la elezione delle RSU di cui all'accordo stipulato il 7 agosto 1998, i permessi sindacali, nella misura di n.81 minuti per dipendente o dirigente sono ripartiti in misura pari a **30 minuti (per dipendente)** alle RSU e nella misura di 51 minuti alle associazioni sindacali rappresentative.

DIRITTO INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

CCNQ 7 agosto 1998

Art.42 - Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro

7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale **esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione** riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.

DIRITTO DI SCIOPERO

DIRITTO DI SCIOPERO

Art.40 della Costituzione

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

DIRITTO DI SCIOPERO

L. 146/1990

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, **all'istruzione** ed alla libertà di comunicazione.

DIRITTO DI SCIOPERO

L. 146/1990

2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone **le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo**, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2

DIRITTO DI SCIOPERO

L. 146/1990

d) per quanto riguarda l'istruzione; l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;

DIRITTO DI SCIOPERO

ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO - 2 dicembre 2020

2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di **servizi pubblici essenziali in caso di sciopero**, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

DIRITTO DI SCIOPERO

ACCORDO - 2 dicembre 2020

Art. 2 - Servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili per le istituzioni scolastiche ed educative

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati

DIRITTO DI SCIOPERO

ACCORDO - 2 dicembre 2020

Art. 2 - Servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili per le istituzioni scolastiche ed educative

A) ISTRUZIONE SCOLASTICA


a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;

a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;

a3) vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne.

DIRITTO DI SCIOPERO

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;




è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- docente
 - assistente amministrativo
 - assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza,
 - collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale
-

DIRITTO DI SCIOPERO

a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;




è indispensabile la presenza della seguente figura professionale:

- collaboratore scolastico

DIRITTO DI SCIOPERO

a3) vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne



è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- collaboratore scolastico
- educatore
- infermiere

DIRITTO DI SCIOPERO

ACCORDO - 2 dicembre 2020

Art. 2 - Servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili per le istituzioni scolastiche ed educative


B) IGIENE, SANITÀ E ATTIVITÀ ASSISTENZIALI A TUTELA DELL'INTEGRITÀ FISICA DELLE PERSONE

b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;

b2) servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati;

DIRITTO DI SCIOPERO

b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi




è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- assistente del reparto o del laboratorio e
- eventualmente collaboratore scolastico al solo fine di garantire l'accesso ai locali interessati;

DIRITTO DI SCIOPERO

b2) servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati



è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- cuoco e/o
- collaboratore scolastico

DIRITTO DI SCIOPERO


C) ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PRODUZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E BENI DI PRIMA NECESSITÀ NONCHÉ GESTIONE E MANUTENZIONE DEI RELATIVI IMPIANTI; SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEGLI EDIFICI, DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI CON IL SERVIZIO SCOLASTICO

c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;

c2) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame.

DIRITTO DI SCIOPERO

c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse




è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- assistente tecnico in rapporto con le specifiche aree di competenza
 - collaboratore scolastico per le eventuali attività connesse
-

DIRITTO DI SCIOPERO

c2) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame



è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- assistente tecnico in rapporto con le specifiche aree di competenza,
- addetto alle aziende agrarie,
- collaboratore scolastico e dei servizi;


DIRITTO DI SCIOPERO

D) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO

d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

DIRITTO DI SCIOPERO

d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.



è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- direttore dei servizi generali ed amministrativi e/o
- assistente amministrativo

DIRITTO DI SCIOPERO

ACCORDO - 2 dicembre 2020

2. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 165/2001 individuano, in un apposito protocollo di intesa, nel rispetto di quanto indicato al comma 1, il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il **criterio di rotazione**. In ogni caso per garantire le prestazioni indispensabili si dovrà tendere ad utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori.

DIRITTO DI SCIOPERO

ACCORDO - 2 dicembre 2020

4. In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, **entro il quarto giorno dalla comunicazione** della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma.

DIRITTO DI SCIOPERO

ACCORDO - 2 dicembre 2020

5. L'istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:

DIRITTO DI SCIOPERO

ACCORDO - 2 dicembre 2020

- l'indicazione delle **organizzazioni sindacali** che hanno proclamato l'azione di sciopero,
 - i dati relativi alla **rappresentatività** a livello nazionale,
 - alle **percentuali di voti**, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica,
 - le **percentuali** di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell'anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l'indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;
-

DIRITTO DI SCIOPERO

ACCORDO - 2 dicembre 2020

5. L'istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:

b) l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;

c) l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese ai sensi del comma 4 e/o delle informazioni di cui alla lett. a).

DIRITTO DI SCIOPERO

6. I dirigenti scolastici, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - [...] - **i nominativi del personale** in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse ai sensi dell'art. 2.

I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.

DIRITTO DI SCIOPERO

Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione di cui al comma 4, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

I dirigenti scolastici e gli organi dell'amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonché a comunicare al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

DIRITTO DI SCIOPERO

Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione di cui al comma 4, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

I dirigenti scolastici e gli organi dell'amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonché a comunicare al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.
